



**Circolare n. 12 del 07.05.2020**

## **AZIENDE E DATORI: PROCEDURE DI SICUREZZA E RESPONSABILITA'**

L'ultimo DPCM del 26 aprile 2020 prevede che siano le aziende, professionisti e i datori in generale a gestire le misure di sicurezza interne per evitare il contagio e, con esse, dovrà gestire efficientemente il rischio che ne deriva.

Per tutti i datori di lavoro si richiamano i Protocolli allegati al DPCM in questione, che consentono la riapertura (e la prosecuzione dell'attività) soltanto a condizione che vengano assicurati adeguati livelli di protezione ai lavoratori.

In particolare l'art. 2, comma 6 prevede che, in caso di mancata adozione dei Protocolli e di idonei livelli di protezione, si determina la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

Se il lavoratore si ammala di Covid-19 durante l'attività lavorativa la responsabilità è del datore di lavoro, trattandosi, tra l'altro, di infortunio sul lavoro, come stabilito dall'articolo 42 comma 2 del decreto Cura Italia e ribadito dalla circolare n. 13 dell' Inail dello scorso 3 aprile.

A ciò si aggiunga che Il Ministero dell'Interno ha chiarito, con circolare inviata ai Prefetti, che la violazione delle misure di contenimento del Covid – 19, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio disciplinato dal Decreto Legge n. 19/2020, che prevede sanzioni pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto non costituisca reato, sia esso derivante dalla violazione del quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia esso derivante da reati più gravi.

Da ultimo, ma non ultimo, l'obbligo del rispetto di procedure, da parte del datore di lavoro, in merito al trattamento dei dati sensibili di dipendenti e visitatori/terzi nell'applicazione delle misure contenute nel Protocollo di sicurezza.

Si rimane a disposizione per chiarimenti.

Roma, li 07.05.2020